



COMUNE DI CASTELLO TESINO

Provincia di Trento

Via Dante n. 12 – 38053 CASTELLO TESINO (TN)

Codice fiscale e partita I.V.A. 00247030224

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a sinistra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Castello Tesino, 30.07.2026

Ord.n. 103/2026

Il Sindaco

Considerato che il giorno 2 agosto 2026 si terrà la tradizionale processione in onore della Beata Vergine Maria su diverse vie del paese e secondo il seguente percorso: partenza Chiesa di San Giorgio, Via M.O. Clorinda Menguzzato Veglia, Piazza Beato Carlo Primo d'Austria, Piazza Lugo, Via Lugo, Piazza Trento, Via Baili, Piazzetta Alcisa Zotta, Via Venezia, Via San Rocco, Via F.lli Ballerin, Via Venezia, Via Dante, Piazza Trento, Via Btg. Feltre, Piazza San Giorgio, Via Donato Pelloso, Piazza Antonio Fattore, Piazza di Molizza, Via Roma, Piazza San Giorgio, con rientro alla Chiesa di San Giorgio;

vista la comunicazione presentata da parte della Parrocchia di San Giorgio in data 14.07.2026 al prot. 6201, relativa allo svolgimento della processione votiva in premessa;

richiamata la nota inviata alla P.A.T. Servizio Gestione Strade ed al Commissariato del Governo della Provincia di Trento in data 14.07.2026, prot. 6219, relativa alla comunicazione dello svolgimento della processione suindicata ed interessante tratti di strada provinciale all'interno del centro abitato del Comune di Castello Tesino, con richiesta di emissione parere e provvedimenti di rispettiva competenza;

richiamato quanto pervenuto da parte del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento in data 30.07.2026 al prot. 6777 ed avendo già chiesto la collaborazione del Comune di Borgo Valsugana - Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino, nonché della Stazione dei Carabinieri di Castello Tesino al fine della corretta gestione della viabilità ed avendo trasmesso per gli adempimenti di competenza la suddetta nota alla Parrocchia di San Giorgio, unitamente al parere della PAT Servizio Gestione Strade;

richiamato il parere favorevole pervenuto da parte del Servizio Gestione Strade della P.A.T in data 15.07.2026 al prot. 6255 nel quale viene altresì precisato che:

- non dovranno essere arrecati danni alla sede stradale e alle relative pertinenze e a fine manifestazione dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi con particolare riferimento alla pulizia di eventuali residui o rifiuti prodotti;
- il comitato organizzatore dovrà provvedere al posizionamento, gestione e rimozione a cura e spese e sotto la propria responsabilità, dell'adeguata segnaletica ed a quanto altro necessario per il regolare svolgimento della manifestazione;

ritenuto necessario provvedere all'istituzione di un divieto di transito veicolare temporaneo per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo sulle vie succitate;

ritenuto necessario, pertanto, adottare i provvedimenti del caso;

udito il parere favorevole all'emissione della presente ordinanza espresso dall'Ufficio Tecnico comunale;

visti gli artt. 6, 7 e 21 del Decreto Legislativo n° 285 dd. 30 aprile 1992 e relativo regolamento di esecuzione.

ORDINA

L'istituzione di un divieto di transito veicolare temporaneo

per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo

(segnalato dalla presenza della polizia locale e forza pubblica)

su via M.O. Clorinda Menguzzato Veglia, Piazza Beato Carlo Primo d'Austria, piazza Lugo, via Lugo, piazza Trento, via Baili, piazzetta Alcisa Zotta, via Baili (tratto S.P. 78), via Venezia (tratto S.P. 75), via San Rocco, via F.lli Ballerin, via Venezia (tratto S.P. 75) via Dante, via

Battaglion Feltre, piazza San Giorgio, via Donato Pelloso, piazza Antonio Fattore,

piazza di Molizza, via Roma (tratto S.P. 79)

per il giorno domenica 2 agosto 2026

a partire dalle ore 17.00 e fino fine processione

nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla P.A.T. Servizio Gestione Strade

nel parere in premessa citato:

- non dovranno essere arrecati danni alla sede stradale e alle relative pertinenze e a fine manifestazione dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi con particolare riferimento alla pulizia di eventuali residui o rifiuti prodotti**
- il comitato organizzatore dovrà provvedere al posizionamento, gestione e rimozione a cura e spese e sotto la propria responsabilità, dell'adeguata segnaletica ed a quanto altro necessario per il regolare svolgimento della manifestazione**

Il Servizio di Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e art. 74 del Regolamento di esecuzione, o in alternativa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

Copia della presente viene trasmessa a: Parrocchia San Giorgio, Comune di Borgo Valsugana – Corpo di Polizia Locale Valsugana e Tesino, Ufficio Protocollo per Atti e Albo, Ufficio Tecnico per coordinamento installazione segnali, Stazione C.C. di Castello Tesino, Servizio di Trasporto Infermi del Tesino, Vigili del Fuoco di Castello Tesino, A.P.S.S. U.O. Trentino Emergenza 118, Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, P.A.T. Servizio Gestione Strade, Viaggiare in Trentino, Trentino Trasporti spa.

Il Sindaco
Lucio Muraro

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile. (art 3 D.Lgs 39/1993)